

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Prot. n. 0056758 / P

Data 29/05/2017

Class PMT-4-411

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE e TERRITORIO	
Servizio pianificazione territoriale e strategica	territorio@certregione.fvg.it pianificazioneterritorio@regione.fvg.it tel + 39 040 3774 120/0432 555 298 fax + 39 040 3774110 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

protocollo: cfr PEC

riferimento: nota n. 716 del 15.02.2017 (SPTT/18807 del 23.02.2017)

allegato: dgr

Udine, data del protocollo

Al Signor Sindaco
del Comune di

ARTA TERME

e, p.c.:

Alla Soprintendenza archeologia, belle arti e
paesaggio del Friuli Venezia Giulia

TRIESTE

oggetto: Comune di Arta Terme. Variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale. Del. C.C. di adozione n. 2 del 07.02.2017. Assenza di riserve regionali vincolanti.

Si comunica che la Giunta regionale, con deliberazione n. 938 del 24.05.2017, ha disposto, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 12, della L.R. 5/2007 e s.m.i., di non avanzare riserve vincolanti in ordine alla variante in oggetto indicata.

Si allega copia in formato digitale della suddetta deliberazione giuntale e si ricorda come compete all'Amministrazione comunale procedere all'approvazione della variante in argomento, sperando la procedura dovuta ai sensi del combinato disposto dei commi 14 e 15 dell'art. 63 bis della della L.R. 5/2007 e s.m.i.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELEGATO
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott. Remo Liani

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Delibera n° 938

Estratto del processo verbale della seduta del
24 maggio 2017

oggetto:

LR 5/2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, ART 63 BIS, COMMA 12. VARIANTE N. 25 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE DEL COMUNE DI ARTA TERME: ASSENZA DI RISERVE REGIONALI VINCOLANTI.

Debora SERRACCHIANI	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio BOLZONELLO	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Loredana PANARITI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Paolo PANONTIN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Francesco PERONI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Mariagrazia SANTORO	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Cristiano SHAURLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Maria Sandra TELESCA	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Gianni TORRENTI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Sara VITO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gabriella DI BLAS Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che il comune di Arta Terme è dotato di Piano regolatore generale comunale, entrato in vigore in data 13.4.2006, adeguato alle indicazioni del Piano urbanistico regionale generale ed alle disposizioni della L.R. 52/1991, e di successive varianti;

Vista la deliberazione consiliare n. 2 del 7.2.2017, con cui il comune di Arta Terme ha adottato, ai sensi dell'art. 63 bis della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, il progetto della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale;

Visto l'avviso di adozione della predetta variante pubblicato, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 9, della L.R. 5/2007 e s.m.i., sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 12 del 22.3.2017;

Visti gli elaborati della variante in argomento;

Visto il parere n. 07/17 del 19.5.2017, con cui il Direttore del Servizio pianificazione territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio ha ritenuto di proporre alla Giunta regionale di non esprimere riserve vincolanti, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 12, della L.R. 5/2007 e s.m.i., in ordine alle previsioni della variante in argomento;

Ritenuto di far proprio il suddetto parere del Direttore del Servizio pianificazione territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio che, pertanto, viene a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Atteso che l'Amministrazione regionale è tenuta, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 12, della L.R. 5/2007 e s.m.i., ad acquisire il parere del Ministero per i beni e le attività culturali al fine dell'espressione di proprie eventuali riserve vincolanti in ordine ai Piani regolatori generali comunali, qualora siano interessati beni vincolati ai sensi della parte seconda del Decreto legislativo 22.1.2004, n. 42;

Visto l'art. 24, co. 1, della L.R. 7/2000 e s.m.i., ai sensi del quale, nel caso sia necessario acquisire pareri obbligatori da parte di organi di pubbliche Amministrazioni diverse da quella regionale, trova applicazione la disciplina prevista in materia dalla L. 241/1990;

Visti i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 16 della L. 7.8.1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche ed integrazioni;

Atteso che la Direzione centrale infrastrutture e territorio, con note dell'8.3.2017, n. 23988 e n. 23989, ha chiesto al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, di esprimere sulla variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale del comune di Arta Terme il parere di competenza ai sensi dell'art. 63 bis, co. 12, della L.R. 5/2007 e s.m.i.;

Vista la nota n. 6162 del 18.4.2017, con cui il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, ha espresso un parere favorevole in ordine alle previsioni della variante in argomento, salvo l'esercizio delle funzioni di tutela di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Ritenuto di far proprio il suddetto parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, che, pertanto, viene a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Atteso che la documentazione relativa alla variante in argomento è pervenuta in data 23.2.2017 alla Direzione centrale infrastrutture e territorio e che il termine entro il quale la Giunta regionale può comunicare, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 12, della L.R. 5/2007 e s.m.i., l'assenza di proprie riserve vincolanti in ordine alla variante stessa, tenuto conto della sospensione dei termini procedurali

determinata dalla richiesta ed acquisizione del parere del competente Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, risulta essere il giorno 19.7.2017 secondo la vigente normativa;

Atteso che dell'elaborato denominato "*Fascicolo 1) Relazione -Norme di Attuazione*", allegato alla suddetta deliberazione consiliare del comune di Arta Terme n. 2/2017, fa parte un documento tecnico con cui è dichiarata e motivata l'assenza di incidenze significative della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale sui siti di importanza comunitaria o zone speciali di conservazione di cui alla direttiva 92/43/CEE, ed in particolare sulle zone denominate IT3320002 "Monti Dimon e Paularo", IT3320003 "Creta di Aip e Sella di Lanza" ed IT3320009 "Zuc dal Bor", e sulle zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE;

Atteso che il Consiglio comunale di Arta Terme, con la suddetta deliberazione n. 2/2017, ha richiamato la deliberazione n. 9 del 3.2.2017, con cui la Giunta comunale ha disposto di condividere e far proprie le considerazioni e le conclusioni espresse nel documento denominato "*Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente*" e pertanto di ritenere che la variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale non determini effetti significativi sull'ambiente e di escludere la variante stessa dall'applicazione completa delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica stabilite dalla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27.8.2004, n. 0277/Pres., recante "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. Approvazione", e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1.10.2015, n. 1922, e successive modifiche ed integrazioni;

Su proposta dell'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio;

La Giunta regionale all'unanimità

delibera

- 1.** di far propri i pareri, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, espressi - in ordine alla variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale del comune di Arta Terme - dal Direttore del Servizio pianificazione territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio con l'atto n. 07/17 del 19.5.2017 e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, con la nota n. 6162 del 18.4.2017;
- 2.** di non esprimere riserve vincolanti in ordine alla variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale del comune di Arta Terme, adottata con deliberazione consiliare n. 2 del 7.2.2017;
- 3.** di trasmettere al comune di Arta Terme copia del presente provvedimento.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE e TERRITORIO	
Servizio pianificazione territoriale e strategica	territorio@certregione.fvg.it pianificazioneterritorio@regione.fvg.it tel + 39 040 3774 120/0432 555 298 fax + 39 040 3774110 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

PARERE

N. 07/17

D.D. 19.05.2017

Oggetto:

L.R. 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 12.

Comune di ARTA TERME.

Variante n. 25 al Piano regolatore generale
comunale.

Del. C.C. di adozione n. 2 del 7 febbraio 2017.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Vista e considerata la relazione istruttoria relativa allo strumento urbanistico in oggetto indicato, ne condivide e fa propri integralmente i contenuti, che vengono di seguito riportati.

Premesse amministrative e procedurali

La strumentazione urbanistica del Comune di Arta Terme è basata attualmente sul vigente P.R.G.C., approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 22 dicembre 2005, resa esecutiva con D.P.Reg. n. 085/Pres. del 23 marzo 2006, ed in vigore dal 13 aprile 2006.

Lo strumento urbanistico è stato sottoposto a successive varianti, con le quali sono state introdotte puntuali modifiche alla zonizzazione e alle norme di attuazione, ovvero finalizzate a consentire la realizzazione di opere e di impianti pubblici.

I vincoli espropriativi e procedurali istituiti dal piano vigente sono divenuti inefficaci, allo stato attuale, essendo ormai ampiamente decorso il loro quinquennio di validità, calcolato a partire dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 23, co. 1, della L.R. n. 5/2007.

Documentazione della Variante al P.R.G.C.

ELABORATI SCRITTI E GRAFICI

Fanno parte integrante e contestuale della deliberazione consiliare di adozione n. 2 del 7 febbraio 2017 i sotto elencati elaborati scritti e grafici costituenti la Variante in esame:

Fascicolo 1: Relazione – Norme di attuazione

Tav. 1 zonizzazione – scala 1:10.000;

Tav. 2a zonizzazione – scala 1:2.000;

Tav. 2b zonizzazione – scala 1:2.000;

Tav. 2c zonizzazione – scala 1:2.000;

Tav. 2d zonizzazione – scala 1:2.000;

Tav. “Legenda”;

Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Relativamente alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), si evidenzia come l'Amministrazione comunale, con deliberazione giunta n. 9 del 3 febbraio 2017, abbia condiviso e fatto proprie le considerazioni e le conclusioni espresse dal professionista incaricato nell'elaborato intitolato “Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente”, da cui si evince che la Variante n. 25 al P.R.G.C. non determina effetti significativi sull'ambiente, ed abbia pertanto valutato che non sia necessario sottoporre la Variante in argomento alla procedura di VAS.

VERIFICA DI INCIDENZA

Per quanto attiene la verifica di eventuali incidenze delle previsioni della Variante nei riguardi dei siti di importanza comunitaria (S.I.C.) e delle zone di protezione speciale (Z.P.S.), ai sensi del D.P.R. 357/1997 e secondo le indicazioni della deliberazione della Giunta regionale n. 1323/2014, in allegato al “Fascicolo 1: Relazione – Norme di attuazione” figura una Relazione di incidenza in ordine ai Siti di Interesse Comunitario (SIC) e alle Zone di Protezione Speciale (ZPS), in cui il professionista incaricato attesta che i contenuti della Variante n. 25 al P.R.G.C. del Comune di Arta Terme non interessano e non hanno alcuna incidenza su siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale.

I siti della Rete Natura 2000 elencati nel documento, in quanto potenzialmente interessati dalle modifiche introdotte con la Variante n. 25 al P.R.G.C. di Arta Terme sono:

- il SIC IT3320002 - Monti Dimon e Paularo (ubicato all'interno del territorio dei Comuni di Ligosullo, Treppo Carnico e Paularo);
- il SIC IT3320003 - Creta di Aip e Sella di Lanza (ubicato nei Comuni di Paularo e Moggio Udinese);
- il SIC IT3320009 - Zuc dal Bor (ubicato nel Comune di Moggio Udinese).

Si evidenzia che tali siti sono localizzati a una distanza minima di circa 4.500 m dai limite del territorio comunale di Arta Terme.

PARERE GEOLOGICO

Per quanto riguarda la compatibilità fra le previsioni della Variante e le condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio, ai sensi dell'art. 9 bis della L.R. n. 27/1988, sempre in allegato al “Fascicolo 1: Relazione – Norme di attuazione” è stata predisposta una asseverazione, redatta ai sensi dell'art. 10, co. 4 ter, della legge medesima, con cui il professionista estensore della Variante attesta:

- “che le variazioni introdotte con la variante P.R.G.C. n. 25 interessano aree già oggetto in sede di PRGC di verifica di compatibilità idrogeologica”;
- “che le aree corrispondenti alle variazioni individuate con le num. 1) e 2) determinano riduzione del carico insediativo rispetto a quanto previsto dal piano vigente; l'intervento proposto per l'edificio corrispondente alle variazioni n. 3) non determina aumenti del carico insediativo rispetto a quanto previsto dal piano vigente; l'intervento proposto per l'edificio n. 4) è stato oggetto di verifica di compatibilità idrogeologica in sede di Variante PRGC n. 22 (Parere n. n. 5/2015 del competente Servizio Regionale senza prescrizioni)”;
- “che la variante introduce anche quanto previsto dai Piani di Bacino Stralcio per l'assetto idrogeologico ricadenti nel territorio comunale PAI dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/11/2013 e pubblicato sulla G.U. n. 97 del 28/04/2014) e che le modifiche individuate con le num. da 1) a 4) non interferiscono/confliggono con le norme del PAI sopracitato”.

PUBBLICAZIONE

L'awiso di adozione della Variante è stato pubblicato sul BUR n. 12 del 22 marzo 2017.

PERFEZIONAMENTO DOCUMENTAZIONE

La Variante è pervenuta in forma completa al Servizio pianificazione territoriale e strategica in data 23 febbraio 2017.

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Il Servizio pianificazione territoriale e strategica, con nota prot. n. 23987 dell'8 marzo 2017, ha comunicato al Comune di Arta Terme l'avvio del procedimento, ai sensi di legge, ed ha altresì comunicato che il termine del procedimento di cui all'art. 63 bis, co. 12, della L.R. n. 5/2007 e s.mi., comprensivo della sospensione determinata dalla sola richiesta di parere al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è fissato al giorno 13 giugno 2017.

PARERE SOPRINTENDENZA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Il Servizio pianificazione territoriale e strategica, con note prot. n. 23988 e n. 23989 dell'8 marzo 2017, ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia di far conoscere le proprie eventuali osservazioni finalizzate alla tutela dei beni archeologici, artistici, storici ed etnoantropologici sottoposti a vincolo o a disposizioni di tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n. 42/2004.

Nella suddetta nota si è altresì rappresentato che, qualora il parere non pervenga entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, la Direzione centrale infrastrutture e territorio potrà avvalersi (ai sensi dell'art. 16, co. 2, della L. n. 241/1990, come da ultimo modificato dall'art. 8 della L. n. 69/2009) della facoltà di procedere indipendentemente dall'espressione del parere stesso.

Contestualmente alla richiesta di cui sopra, è stato comunicato all'Amministrazione comunale che il termine di novanta giorni di cui all'art. 63 bis, co. 12, della L.R. n. 5/2007 e s.mi. è sospeso in attesa di ricevere il parere della Soprintendenza suddetta.

Con prot. n. 46012 del 4 maggio 2017 è pervenuto da parte della suddetta Soprintendenza il parere favorevole (nota n. 6162 del 18 aprile 2017) sulla Variante in esame.

Contenuto ed esame dello strumento

La Variante in esame è classificata di tipo puntuale. Pertanto, l'esame della stessa e la formulazione di osservazioni riguarderanno solamente quelle modifiche espressamente evidenziate e motivate nella relazione di Piano. Conseguentemente, nel caso risultino essere state apportate eventuali ulteriori variazioni non esplicitamente enunciate o non sostenute da alcuna motivazione in proposito, le stesse non potranno produrre alcun effetto urbanistico e quindi, per le parti da esse interessate, s'intendono confermate in toto le previsioni vigenti.

La Variante ha contenuti comportanti effetti solamente al livello operativo, costituito dall'azzonamento e dall'apparato delle norme di attuazione.

Costituiscono oggetto della Variante temi quali la digitalizzazione delle tavole di zonizzazione, l'adeguamento del piano al PAI (Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione), alcune puntuali modifiche alla zonizzazione e alle norme tecniche di attuazione e la definizione degli interventi di ridestinazione residenziale nelle zone V - Verde privato dei nuclei storici.

In seguito si espongono gli elementi costitutivi della Variante e gli eventuali aspetti di criticità e/o contrasto con le norme vigenti.

MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE E ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PER INTERVENTI DI RIDESTINAZIONE RESIDENZIALE NELLE ZONE V

Con precedente Variante al P.R.G.C. n. 23, l'Amministrazione comunale di Arta Terme aveva già proposto una modifica normativa per consentire il recupero a fini residenziali di un edificio rurale ricadente in zona V - Verde privato dei nuclei storici. Tale modifica è stata poi stralciata dal P.R.G.C., in accoglimento di una riserva vincolante avanzata con D.G.R. n. 1662 del 28 agosto 2015, per motivazioni sostanzialmente incentrate sulla non corretta metodologia con la quale era stata introdotta la possibilità di trasformazione a residenza di singoli edifici in zona V. In particolare, veniva sottolineata la mancanza di una preventiva valutazione analitica, estesa a tutte le zone V del territorio comunale, in grado di metterne in luce i caratteri edilizi e di accessibilità rispetto agli aggregati

urbani, il grado di infrastrutturazione esistente, le eventuali emergenze architettoniche ed ambientali. Un'ulteriore carenza veniva ravvisata nella mancata enunciazione di specifici criteri di scelta degli edifici da recuperare o ampliare a fini residenziali, opportunamente basati sui caratteri emergenti dall'analisi, al fine di limitare la riconversione verso la funzione residenziale ai soli ambiti in grado di soddisfare simili criteri.

E' stata infine sollevata la questione dell'incidenza sul dimensionamento dello strumento urbanistico comunale, per il fatto che l'insediabilità derivante dagli edifici suscettibili di essere recuperati verso funzioni residenziali si sarebbe sommata a quella delle zone residenziali proprie, ovvero quelle di tipo A, B e C, per cui necessitava valutare preventivamente l'entità della quota-parte di fabbisogno soddisfatta dalle previste rifunionalizzazioni.

La modifica proposta con la Variante ora in esame, consiste nell'introduzione nello strumento urbanistico comunale della possibilità di ridestinazione a residenza stabile, limitatamente a due fabbricati esistenti che vengono individuati nella zonizzazione di piano come "edifici residenziali in zona V". Contestualmente, a livello normativo, viene genericamente prevista l'ammissibilità di una analoga riconversione per altri otto edifici ricadenti in zona V, a seguito di specifica richiesta e previa verifica di rispondenza a criteri operativi predefiniti, quali la circostanza che gli edifici siano in condizioni da consentirne il recupero senza interventi di totale demolizione, che non siano ricompresi in aree interessate da vincoli di inedificabilità o nelle zone di pericolosità individuate dal PAI, che siano dotati di accesso diretto dalla viabilità esistente e di un collegamento (o possibilità di collegamento) con le principali reti di urbanizzazione.

Un ulteriore elemento pregiudiziale al cambio d'uso in residenza stabile (introdotto con la Variante anche per la residenza turistica già ammessa dal piano in zona V), mirato alla verifica dell'accessibilità e della dotazione infrastrutturale delle aree interessate alla ridestinazione funzionale, è il vincolo di sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo con il quale il beneficiario si impegna ad assumere gli oneri derivanti al Comune dalla fornitura di servizi, ovvero ad assumersi in proprio la realizzazione di tali servizi, nonché a realizzare e/o integrare le opere di urbanizzazione primaria mancanti od inadeguate, contestualmente ai lavori previsti sugli edifici.

L'individuazione dei succitati criteri di scelta degli edifici da ammettere al cambio d'uso e la previsione di oneri legati alla infrastrutturazione delle aree eventualmente sotto-servite a carico degli intervenienti, pare costituire vellevole superamento di alcune delle problematiche emerse in sede di esame della Variante n. 23 al P.R.G.C. di Arta Terme, fermo restando che, per quanto riguarda i rimanenti otto edifici compresi nella zona V che, allo stato attuale, non sono ancora stati individuati, né sottoposti alla verifica di rispondenza ai criteri delineati, sarà possibile accedere alla ridestinazione funzionale soltanto attraverso apposita variante allo strumento urbanistico che dia conto del possesso dei requisiti da parte degli edifici stessi.

Per quanto invece attiene all'influenza sulla insediabilità di piano, si deve sottolineare che la modifica ora proposta è accompagnata, e quindi quantitativamente compensata, dalla simultanea riduzione di alcune zone di tipo residenziale B (trattata al successivo paragrafo intitolato "Ulteriori modifiche puntuali alla zonizzazione"), in misura tale da minimizzare ogni possibile effetto della modifica stessa sul dimensionamento dello strumento urbanistico.

Si deve inoltre sottolineare che la zona V si può configurare alla stregua di una particolare zona agricola e, in proposito, si rammenta che gli edifici esistenti in "zona agricola", in base all'art. 36, co. 3 bis, della L.R. n. 19/2009, mediante apposita variante allo strumento urbanistico, possono acquisire il diritto alla trasformazione dei volumi edificati, in deroga al requisito di connessione funzionale con la conduzione del fondo e le esigenze dell'imprenditore agricolo professionale, anche con aumento delle unità immobiliari esistenti, nel rispetto dei parametri di zona.

Sulla base quindi della supposta analogia tra la zona agricola e la zona V, si può ritenere che il cambio di destinazione in residenza stabile, divenuto ammissibile in quest'ultima con la Variante in esame, peraltro senza la possibilità di ampliamento del volume già ammesso dalle norme per gli interventi di ridestinazione a residenza turistica, si armonizzi anche con i recenti interventi legislativi che mirano a incentivare il riutilizzo degli edifici esistenti in zona agricola.

ULTERIORI MODIFICHE PUNTUALI ALLA ZONIZZAZIONE

Con la Variante in esame viene altresì proposta la riclassificazione di due aree site nel nucleo di Piano d'Arta, attualmente classificate dal piano vigente l'una come zona B2 e l'altra come zona G2.3 (alberghi esistenti) e zona B1, in zona V (verde privato dei nuclei storici). Tali puntuali modifiche alla zonizzazione comportano una riduzione della superficie complessiva delle aree edificabili pari a -8.300 mq, che si traduce in un contenimento

del consumo di suolo in sintonia con i criteri generali per il dimensionamento degli strumenti urbanistici stabiliti dall'art. 3, co. 1, p.to 1) del D.P.G.R. 20 aprile 1995 n. 0126/Pres.

Pertanto le modifiche azzonative proposte risultano sostanzialmente condivisibili.

ADEGUAMENTO DEL PIANO AL PAI (PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE)

Con la Variante in esame sono stati inoltre recepiti nella cartografia di piano i contenuti del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione, così come approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 21 novembre 2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2014, in particolare per quanto riguarda le perimetrazioni delle diverse aree a pericolosità geologica, come previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Contestualmente, è stato inserito un nuovo articolo n. 45 nelle norme tecniche di attuazione, finalizzato a subordinare al rispetto delle norme del PAI che disciplinano gli interventi le aree con diverso grado di pericolosità individuate nella zonizzazione di P.R.G.C.

Si prende atto dell'avenuto adeguamento dello strumento urbanistico alle disposizioni del Piano di bacino approvato attraverso la Variante in oggetto.

Tutto ciò premesso,

ESPRIME IL PARERE

in considerazione delle argomentazioni più sopra sviluppate, di proporre alla Giunta Regionale di non formulare alcuna riserva, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 12, della L.R. 5/2007 e s.m.i., in ordine alla Variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Arta Terme, adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 2 del 7 febbraio 2017.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
F.to dott. Marco Padrini

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Trieste, 18 APR. 2017

*Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo*

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO
DEL FRIULI VENEZIA GIULIASede di TRIESTE: Piazza Libertà, 7 - 34135
Tel. +39 040 4527511 - Fax +39 040 43634Sede staccata di UDINE: Via Zanca, 22 - 33100
Tel. +39 0432 504559 - Fax +39 0432 510266

www.sabap.fvg.beniculturali.it

e-mail: sabap-fvg@beniculturali.it
pec: mbao-sabap-fvg@mailcert.beniculturali.itRegione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Infrastrutture e
Territorio
Servizio pianificazione territoriale e
strategia
via Giulia
34126 Trieste

e p.c.

Al Comune di Arta Terme
Ufficio Tecnico
33022 Arta Terme (UD)

Prot. n.	6162	Allegati	Risposta al foglio del	08/03/2017	N. 23988
Class.	34.19.01.10	Fasc. 5	Prot. Sabap del	13/03/2017	N. 3958

OGGETTO: Comune di Arta Terme: "variante n.25 al Piano Regolatore Generale Comunale"**PARERE FAVOREVOLE**

(Responsabile del procedimento ex lege 241/90 art. 5 e 6 arch. Stefania Casucci. Ufficio di Udine)

ESAMINATI gli elaborati relativi allo strumento urbanistico indicato in oggetto, pervenuto in data 09/03/2017 ed acquisito al protocollo della scrivente Soprintendenza al prot. n.3958 del 13/03/2017;**PRESO** atto della necessità di verificare congiuntamente la perimetrazione dell'erigendo provvedimento di tutela relativo all'apposizione del vicolo ai sensi del D.lgs. 42/2004;**VERIFICATO** il completamento della procedura di cui al punto precedente;**QUESTA** Soprintendenza, nel ribadire quanto espresso con nota prot.n. 7597/10.0 in data 30/08/2011 indirizzata a tutti i Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e facendo salvo l'esercizio delle funzioni di tutela di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i.;**VISTO** quanto sopra questo ufficio esprime alla variante in oggetto *parere favorevole*.Il Responsabile del procedimento
Arch. Stefania CasucciIl SOPRINTENDENTE
Arch. Corrado ArzolliniDIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E
TERRITORIO

Udine 13/04/2017 - SC2z

Prot. N. 0046012 / A - /LETT
Data 04/05/2017

CI. PT-4-411

UFF. STBPD
SPTTD

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE